



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario (Relatore)

nella camera di consiglio del 30 giugno 2026, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Limbiate sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Limbiate, adottata in data 28 maggio 2026 e la richiesta dell'Ente del 03 giugno 2026 assunta al protocollo generale C.d.c. n. 10534 il 04/06/2026 e al protocollo pareri TUSP n. 14/2026

Udito il Relatore, dott. Alessandro Mazzullo;

PREMESSO

Con deliberazione n. 23 del 28 maggio 2026 il Comune di Limbiate ha approvato un'operazione di aggregazione societaria tra BrianzAcque S.r.l. e le società del gruppo BEA, articolata in una pluralità di operazioni straordinarie, tra cui aumento di capitale di BEA mediante conferimento delle partecipazioni detenute dai soci di BrianzAcque, scissioni di rami d'azienda e successiva fusione per incorporazione di BEA Gestioni in BrianzAcque.

L'ente ha trasmesso la deliberazione alla Sezione ai fini dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

La deliberazione trasmessa dal Comune di Limbiate ha ad oggetto un'articolata operazione di aggregazione societaria tra BrianzAcque S.r.l. e le società del gruppo BEA, attuata mediante una pluralità di operazioni straordinarie tra loro collegate, comprendenti conferimenti di partecipazioni, aumenti di capitale, scissioni e fusione per incorporazione.

L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, attribuisce alla Corte dei conti il controllo preventivo sugli atti deliberativi aventi ad oggetto la

costituzione di società a partecipazione pubblica ovvero l'acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni pubbliche.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, hanno chiarito che il perimetro applicativo della disposizione deve essere individuato con riferimento al momento in cui l'amministrazione pubblica assume per la prima volta la qualità di socio, precisando che «l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio».

Nella medesima pronuncia è stato ulteriormente affermato che *«l'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi»* e che *«la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione»*.

La questione interpretativa esaminata dalle Sezioni riunite riguardava, fra l'altro, proprio la riconducibilità all'art. 5 TUSP della fusione per incorporazione e della sottoscrizione di aumenti di capitale riservati a enti pubblici già soci, fattispecie rispetto alle quali è stato escluso l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti ai fini del controllo preventivo.

Nel caso in esame, l'operazione deliberata dal Comune di Limbiate non comporta la costituzione di una nuova società né l'acquisizione originaria di una partecipazione societaria da parte dell'ente. Essa si sostanzia, invece, in una complessa operazione di riorganizzazione e aggregazione tra società già esistenti, attuata mediante operazioni straordinarie che incidono sull'assetto delle partecipazioni già detenute dalla maggior parte degli enti coinvolti e, in particolare, del Comune di Limbiate, in base a quanto dichiarato.

Difetta, pertanto, il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 per l'esercizio del controllo preventivo intestato alla Corte dei conti, trattandosi di fattispecie estranea al relativo ambito applicativo secondo l'interpretazione resa dalle Sezioni riunite in sede di controllo.

Restano impregiudicate le ulteriori forme di controllo attribuite dall'ordinamento alla Corte dei conti, con particolare riguardo alle verifiche previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che le medesime Sezioni riunite hanno individuato quale sede naturale di scrutinio delle operazioni societarie straordinarie.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia dichiara il non luogo a provvedere sulla deliberazione del Consiglio comunale di Limbiate n. 23 del 28 maggio 2026, trasmessa ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in quanto concernente un'operazione di aggregazione societaria realizzata mediante operazioni straordinarie non riconducibili alle fattispecie di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni soggette al controllo preventivo previsto dalla citata disposizione

DISPONE

la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al legale rappresentante dell'Ente, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016;

ORDINA

Al Comune di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.

Il Relatore
(Alessandro Mazzullo)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

24 luglio 2026

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)